

Comune di Udine

**PIANO DI RIASSETTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE al 31/12/2017**

ai sensi dell'art. 20, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016

L'art. 20, c. 1, del D.Lgs. 175/2016 introduce l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di operare l'analisi periodica dell'assetto complessivo delle società direttamente e indirettamente partecipate atto a consentire la predisposizione di un idoneo Piano di riassetto per la loro razionalizzazione corredato da apposita “Relazione tecnica” qualora ricorrano i presupposti di cui al c. 2. Detti provvedimenti vanno adottati dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Sulla base dell'analisi dell'assetto delle società partecipate al 31/12/2017 è risultato che il Comune di Udine era titolare delle sotto elencate partecipazioni:

Partecipaz.		Denominazione società	% di partecipazione Comune di Udine	
Dir.	Ind.			
1		NET S.P.A.	68,02%	
	1	ECO SINERGIE SOC.CON.S.a R.L.		0,02%
	2	EXE S.P.A. in Liquidazione		16,61%
2		SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.	56,31%	
	3	PARK SAN GIUSTO S.p.A.		0,02%
3		UDINE MERCATI S.R.L.	56,00%	
	4	REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.		0,15%
	5	BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az.		0,01%
4		CAFC S.p.A.	3,32%	
	6	FRIULAB S.R.L.		2,71%
	7	BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az.		0,00%
5		U.C.I.T. S.R.L.	20,00%	
6		AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF	21,02%	
7		HERA S.p.A.	2,96%	
8		UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.	22,87%	
9		FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CON.S.a R.L.	8,52%	
10		DITEDI – SOC.CON.S.a R.L.	10,77%	
11		BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP.per Az.	0,01%	
12		BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa	0,00%	

Alla luce degli approfondimenti operati quali risultano nel documento denominato “Analisi assetto partecipazioni al 31/12/2017”, risulta che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione (nel rispetto dei criteri e requisiti previsti agli artt. 4, 5 e 20 del D.Lgs. 175/2016) le partecipazioni nelle sotto elencate società:

- NET S.P.A.
- ECO SINERGIE SOC.CON.S.a R.L. (partecipazione indiretta tramite NET SpA)
- SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.
- UDINE MERCATI S.R.L.
- CAFC S.p.A.
- FRIULAB S.R.L. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA)
- U.C.I.T. S.R.L.
- AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF
- HERA S.p.A.
- FRIULI INNOVAZIONE – SOC.CON.S.a R.L.
- BANCA POPOLARE ETICA – SOC.COOP.per Az.

Viceversa, richiedono provvedimenti di razionalizzazione le seguenti partecipazioni societarie, sotto elencate, rispetto alle quali si rende necessaria l'adozione (o la conferma) di idonei interventi, secondo quanto previsto dall'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016:

- EXE S.p.A. in Liquidazione (partecipazione indiretta tramite NET SpA);
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa;
- BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.);
- PARK SAN GIUSTO S.p.A. (partecipazione indiretta tramite SSM S.p.A.);
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.);
- BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA);
- UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.
- DITEDI – SOC.CON.S.a R.L.

Si provvede pertanto di seguito ad enucleare gli elementi rilevanti ai fini della individuazione degli interventi di razionalizzazione idonei rispetto a ciascuna delle suddette partecipazioni azionarie.

Provvedimenti di liquidazione

Procedimenti di liquidazione già avviati

EXE S.p.A. in Liquidazione (indiretta tramite NET SpA)

L'assemblea dei soci di EXE SpA ha già deliberato in data 28/07/2017 la messa in liquidazione della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ex art. 2484, c. 1, nr. 4 e 2447 C.c. e approvato la nomina di due liquidatori tutt'ora in carica. Detta gestione ha determinato un Patrimonio netto negativo anche al 31/12/2017.

Il socio di maggioranza è attualmente la Provincia di Udine, anch'essa in liquidazione dal 22 aprile 2018. La Provincia di Udine dovrebbe quindi definitivamente cessare al 31/12/2018 dopo di che la sua partecipazione in EXE verrà trasferita alla Regione F.V.G. fino ad esaurimento della liquidazione societaria la cui tempistica non è attualmente prevedibile.

Conclusioni:

La prosecuzione della procedura liquidatoria già in atto risulta idonea alla razionalizzazione della società partecipata.

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione coatta amministrativa

Ai sensi del TUB e del DL 25/06/2017 n. 99 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 185 del 25/06/2017, su proposta della Banca d'Italia, ha disposto la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della banca con conseguente nomina dei Commissari liquidatori. A seguito di ciò, l'intero valore azionario è risultato completamente azzerato.

Conclusioni:

La prosecuzione della procedura liquidatoria già in atto risulta idonea alla razionalizzazione della società partecipata.

Provvedimenti di dismissione

Procedimenti di alienazione già avviati

BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az. (indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.)

L'alienazione è già avvenuta alla data di redazione del presente documento in esito alla Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 175/2016.

Conclusioni:

Razionalizzazione conclusa.

PARK SAN GIUSTO S.p.A. (indiretta detenuta tramite SSM S.p.A.)

La società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. Gli amministratori sono in numero superiore ai dipendenti.

La società ha maturato consistenti perdite di esercizio dal 2015 in poi.

Il possesso della partecipazione non apporta specifiche utilità sia a SSM SpA che al Comune di Udine.

L'alienazione è già stata stabilita con la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 175/2016.

Conclusioni:

Si conferma l'alienazione della partecipazione secondo quanto già stabilito a seguito della Revisione straordinaria ex art. 24.

REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.)

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente e con fatturato medio del triennio sotto la soglia dei 500 mila Euro.

L'alienazione era già stata stabilita con la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 175/2016.

La società ha chiuso in perdita sia nell'esercizio 2016 che nel 2017.

Conclusioni:

Si conferma l'alienazione della partecipazione secondo quanto già stabilito a seguito della Revisione straordinaria ex art. 24.

BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (indiretta tramite CAFC SpA)

La società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente e non è strategica per Cafc SpA.

Cafc SpA, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.09.2017, ha già deliberato la dismissione e avviato la conseguente procedura di vendita da operare su piattaforma telematica. Detta procedura risulta essere tutt'ora in atto.

Conclusioni:

Prosecuzione della procedura di alienazione già in atto da parte di CAFC SpA.

Procedimenti di alienazione da avviare

UDINE E GORIZIA FIERE SPA

Situazione societaria e compagine sociale

La società nasce dalla trasformazione, avvenuta nel 2003, dell'originario ente fieristico udinese, in SpA e dalla successiva incorporazione di Udine Esposizione Srl.

Attualmente la società presenta la seguente composizione azionaria:

- CCIAA Ud 48,96%
- Comune di Ud 22,87%
- Provincia Ud 15,73%
- Ca.Ri.FVG 7,43%
- CCIAA Ts-Go 5,00%
- Confartigianato 0,01%

Quanto sopra, tenuto conto che:

- la CCIAA di Ud ha recentemente incrementato la propria partecipazione acquistando a fine 2017 una frazione della partecipazione posseduta dalla Provincia di Udine, pari al 7,14% del capitale sociale;
- la Provincia di Udine, già precedentemente posta in liquidazione ex LR 20/2016, cesserà definitivamente col 31/12/2018;
- Il Comune di Martignacco, ai sensi delle Del.di Giunta Reg. n. 1654 del 07/09/2018 e n. 2125 del 16/11/2018 subentrerà alla Provincia nella partecipazione in Udine e Gorizia Fiere SpA posto che nel suo territorio si trovano gli immobili fieristici (oltre che la sede della società). A tale riguardo, il Sindaco del Comune di Martignacco, con nota prot. 3253 del 16/10/2018, ha presentato osservazioni in merito al suddetto trasferimento, esprimendo le proprie perplessità;
- la CCIAA di Ts-Go, già nell'ambito della Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 175/2016, ha stabilito di dismettere la sua partecipazione ed in data 12/10/2018 ha avviato la relativa procedura di vendita ad evidenza pubblica;

Emerge quindi un quadro non coordinato ed anche divergente sulla valutazione strategica della partecipazione nella società e sulla sua azione, da parte dei soci pubblici, ancorché complessivamente detentori della maggioranza del capitale sociale.

Si evidenzia altresì che lo statuto prevede limitazioni alla partecipazione di ciascun singolo azionista, in particolare all'art.7 si stabilisce un tetto massimo individuale pari al 49%.

Esito precedenti azioni di razionalizzazione

Nel 2010, con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 101 d'ord. era stato autorizzato, ai sensi dell'art.3, cc. 27 e 28, della L. nr. 244/2007, il mantenimento di Udine e Gorizia Fiere SpA in quanto ritenuta coerente con le finalità istituzionali dell'ente alla luce del DPR 194/1996.

Nel 2015 con provvedimento del Sindaco del 23 marzo veniva adottato, ai sensi dell'art.1, cc. 611 e segg. Della L. 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Udine. Detto Piano, pur considerando le criticità di inquadramento della società nell'ambito delle funzioni comunali ed il negativo

andamento di gestione, esposte nella Relazione tecnica di corredo, stabiliva tuttavia il mantenimento della partecipazione, anche alla luce della perdurante crisi economica allora in atto, previo avvio di una forte azione di contenimento delle spese di funzionamento e di un percorso di aggregazione tra gli enti fieristici regionali (a partire da Pordenone Fiere).

Nel 2017 con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 63 d'ord. veniva approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 175/2016 dalla quale emergeva, oltre alle criticità precedentemente evidenziate, anche l'ulteriore incertezza sull'evoluzione della compagine societaria per effetto della soppressione del socio Provincia di Udine al cui esito si legavano le valutazioni del caso.

Nel 2018, già in sede assembleare di approvazione del bilancio 2017, il Comune di Udine (e non solo) ha formulato ampie riserve sull'evoluzione della società, anche in vista della presente revisione ordinaria delle partecipazioni e chiesto un programma d'intervento atto a consentire il recupero dell'equilibrio economico-finanziario della gestione ovvero provvedimenti alternativi di tipo straordinario, elementi che però non si sono finora concretizzati.

L'evoluzione della società, la cui gestione chiuderà in forte perdita anche nel corrente anno, non presenta quindi elementi attuali e prospettici idonei a suffragarne percorsi strutturali di risanamento e quindi non risulta conforme ai principi di sana gestione finanziaria.

Evoluzione della gestione e sue prospettive

La società presenta un andamento in perdita strutturale pienamente evidenziato nell'ultimo quinquennio 2013 - 2017 (salvo l'episodico pareggio conseguito nel 2015).

Questo nonostante varie iniziative di razionalizzazione dei costi già attuate dalla società sul fronte delle spese generali e del personale.

Detti risultati negativi hanno trovato finora capiente copertura nelle riserve della società.

Anche per il 2018 la società prevede perdite cospicue e tali da erodere completamente le suddette riserve con conseguente superamento delle soglie di allarme riferite agli indicatori dalla stessa predisposti ai fini della valutazione del rischio di crisi (vedi bilancio 2017) e quindi di compromissione della stessa continuità aziendale, posta anche l'assenza di misure correttive.

Detta evoluzione è altresì potenzialmente suscettibile di impattare negativamente sui futuri bilanci del Comune alla luce dell'obbligo, ex art. 21 del D.Lgs. 175/2016, di accantonamento, pro quota, in un apposito fondo vincolato, le perdite non immediatamente ripianate dalla società.

L'andamento insufficiente delle attività fieristiche, oltre alla contrazione dei contributi pubblici ricevuti, risente significativamente della crescente disaffezione del pubblico verso questo tipo di iniziative alla luce dei profondi mutamenti nelle scelte e nei comportamenti collettivi, sempre più orientati su altri canali di promozione economica, in particolare on line.

Eventuali attività complementari alle iniziative meramente fieristiche che la società sta valutando, potrebbero determinare possibili ricadute positive ma solo nel medio periodo.

Risulta quindi che il superamento delle presenti difficoltà di gestione richiede una profonda riorganizzazione strategica non solo della società in oggetto ma dell'intero comparto regionale dalla quale trarre economie e sinergie idonee a ripristinare sufficienti margini di efficienza ed economicità agli operatori del settore.

Il Comune di Udine, data anche l'attuale evoluzione della compagine societaria, non è in grado di condizionare e tanto meno imporre obiettivi gestionali specifici alla partecipata.

Razionalizzazione

Il possesso della partecipazione è di principio ammesso, ai sensi del c.7 dell'art.4 del D.Lgs. 175/2016, indipendentemente dallo svolgimento delle attività tassativamente elencate al c.2 dell'art.4 della norma medesima (vedi servizi di interesse generale, strumentali, ecc.).

La società rientra potenzialmente nelle prescrizioni di cui all'art.20, c. 2:

- ltr e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (con l'esimente però di cui all'art.26, c. 12-quater);
- ltr f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- ltr g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Pur considerata la dimensione minoritaria della partecipazione posseduta dal Comune di Udine, alla luce dei rilevanti e reiterati risultati negativi già emersi e in via di formazione, si evidenzia la difficoltà della gestione aziendale nel perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, anche in un'ottica di medio-lungo periodo, le finalità di promozione economico-sociale dell'ente socio rispetto al quale la rilevanza strategica della partecipazione risulta di fatto affievolita.

Venendo meno quindi le condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria oltre che di opportunità sociale che giustificavano la scelta strategica di partecipare, attraverso il ricorso al modulo privatistico, allo svolgimento dei servizi realizzati dalla società, non risulta motivato l'ulteriore mantenimento della relativa partecipazione.

Premesso quanto sopra, le possibilità di intervento possono come segue riassumersi:

a) contenimento costi di funzionamento: la società ha già operato ampi interventi sulla sua struttura operativa ed attualmente non pare disporre di margini significativi di miglioramento su questo fronte salvo eventuali ricadute da ristrutturazioni industriali di carattere straordinario;

b) aggregazione: già in passato si erano rincorse ipotesi di possibili operazioni di unione con altre società omologhe del settore operanti in regione tra cui quella della fusione con la società fieristica di Pordenone (peraltro anch'essa in ampie difficoltà economiche) o tra tutte le analoghe società della Regione (opzione oggi più lontana data la scelta della stessa CCIAA di Ts-Go di dismettere la propria partecipazione). In ogni caso detti percorsi sarebbero comunque inefficaci se non accompagnati da una profonda riqualificazione normativa del comparto, attualmente di là da venire;

c) recesso: in assenza di un auspicato chiarimento normativo sull'applicabilità del c.5 dell'art.24 del D.Lgs. 175/2016 anche alle dismissioni disposte coi Piani ordinari di razionalizzazione, non vi è certezza sulla praticabilità della forma automatica di recesso specificamente prevista con riferimento alla precedente Revisione straordinaria delle partecipazioni. Ciò premesso, un'ipotetica azione di recesso potrebbe però compromettere ulteriormente la società e la continuità aziendale danneggiando quindi gli altri soci;

d) liquidazione: l'ipotesi della liquidazione volontaria presuppone un ampio consenso dei soci (pubblici) che denotano invece valutazioni diverse sull'evoluzione della società. Tenuto quindi conto dell'attuale composizione del capitale sociale e della previsione

all'art.14 di statuto di una maggioranza assembleare, sia in prima che in seconda convocazione, di oltre l'80% del capitale sociale per le decisioni di natura straordinaria, questa opzione risulta difficilmente percorribile.

e) alienazione: la vendita della partecipazione è autonomamente esperibile dal socio senza necessità di difficili mediazioni o intese con gli altri soci. Inoltre essa consentirebbe di giungere direttamente, ove positivamente attuata, alla valorizzazione della partecipazione, nel rispetto dell'art.10 del D.Lgs. 175/2016.

Conclusioni

Per quanto sopra esposto la razionalizzazione della partecipazione nella società Udine e Gorizia Fiere SpA va opportunamente attuata mediante alienazione della stessa da operarsi nei termini illustrati nell'allegata Relazione tecnica.

DI.TE.DI S.C.a R.L.

Situazione societaria e compagine sociale

Ditedi Scarl è una società consortile a capitale parzialmente pubblico, sorta nel 2009 in conformità alla LR 27/1999 poi abrogata dall'art. 59 della LR 3/2015 (Rilancio imprese FVG – Riforma delle politiche industriali) per valorizzare alcune componenti distintive del territorio dei Comuni facenti parte del Distretto delle Tecnologie Digitali (Comuni di Tavagnacco, Udine e Reana del Rojale), quali la numerosità e la rilevanza delle imprese del settore ICT (Information & Communication Technology).

DITEDI, successivamente, è stato riconosciuto come ente gestore del Cluster ICT del Friuli Venezia Giulia con Legge Regionale del 20 febbraio 2015 n. 3 come modificato dall'art. 91, comma 1, lettera a).

Nella LR 21/2016 viene sancita l'importanza dei Cluster quale strumento volto allo sviluppo delle economie di rete e al miglioramento della competitività del territorio.

La LR 37/2017, all'art. 2, c. 39 e 40, assegna ai soggetti gestori dei cluster le iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione.

La società, al momento della costituzione, presentava la seguente compagine societaria:

Comune di Tavagnacco	25%
Comune di Reana	14%
Comune di Udine	14%
Provincia di Udine	14%
CCIAA	14%
Friuli Innovazione	14%
Altri soci privati	5%

La compagine sociale attuale invece è così mutata, anche a seguito dell'ingresso di nuovi soci privati e dell'uscita da parte del socio fondatore Friuli Innovazione Scarl nel 2016:

Comune di Tavagnacco	19,23%
Comune di Reana	10,77%
Comune di Udine	10,77%

Provincia di Udine	10,77%
CCIAA	10,77%
Confindustria Udine	5,38 %
Vi Grade Srl	0,77%
Tecnoteca Srl	0,77%
Infofactory Srl	0,77%
Sata Hata HiTech Services Spa	0,77%
Cogito Srl	0,77%
Eurotech Spa	7,69%
InAsset Srl	13,08%
Beantech Srl	7,69%

Si sottolinea che lo statuto sociale prevede espressamente che il capitale sociale deve essere detenuto da soggetti di natura pubblica in misura pari almeno al 51% dello stesso e che deve considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di partecipazione idoneo a far venire meno tale limite.

In aggiunta a quanto sopra indicato, si segnala che la partecipazione della Provincia di Udine passerà, dal 01/01/2019, alla Regione FVG in attuazione della L.R. 20/2016 che disciplina la soppressione delle Province in Friuli V.G. (vedi anche la Delibera di Giunta Regionale n°1654 del 07/09/2018 e n°2125 del 16/1 1/2018).

Inoltre, il Comune di Reana, con delibera di Consiglio n. 28 del 29.09.2017 relativa alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016, ha disposto la dismissione della propria partecipazione nella società (dismissione non ancora conclusa). Emerge pertanto un quadro non coordinato e talvolta divergente sulla valutazione strategica della partecipazione nella società da parte dei soci pubblici.

Esito precedenti azioni di razionalizzazione

Nel 2010, con delibera n. 101, ai sensi dell'art. 3, c. 27 – 28, della L. 244/2007, il Consiglio Comunale ha ritenuto di mantenere la partecipazione in quanto strettamente collegata allo sviluppo economico locale, dato che avrebbe permesso alle numerose aziende informatiche site nel territorio del distretto, e quindi anche quelle del Comune di Udine, di accedere ai risultati dei progetti attivati dalla società, (tra cui in primis per il territorio di Udine la realizzazione di un'infrastruttura di telecomunicazioni ad alta velocità);

Nel 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 611 e ss, della L. 190/2014, il Sindaco, con proprio provvedimento del 23.03.2015 ha adottato il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate, con mantenimento della partecipazione benché la Relazione tecnica a supporto del Piano stesso avesse classificato la società come non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune oltre che non rispondente ai criteri dimensionali richiesti dalla normativa vigente. A tale proposito il Sindaco, integrando le indicazioni fornite nella Relazione tecnica, aveva esposto motivazioni ulteriori e diverse per il mantenimento della partecipazione, sottolineando la collaborazione con i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori di impresa e gli altri organismi di sviluppo locale al fine di favorire l'attrattività imprenditoriale del territorio.

Nel 2017, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, il Consiglio Comunale, con delibera n. 63 del 28.09.2017, ha adottato il Piano straordinario di razionalizzazione, supportato dalle schede tecniche di analisi delle singole partecipazioni. Detta analisi ha evidenziato come l'attività della società, benché rilevante all'interno del quadro delle politiche regionali di

innovazione e sviluppo industriale, non rientrasse tra le funzioni fondamentali del Comune di Udine né fosse strettamente necessaria al perseguimento delle sue finalità istituzionali e pertanto andasse dimessa. Il Consiglio Comunale ha tuttavia riconosciuto una forte strategicità alla società in relazione alle finalità istituzionali del Comune anche per effetto del riconoscimento quale “cluster” del settore ICT operato dalla LR 3/2015. Rispetto ai riscontrati fattori di criticità di cui all’art. 20, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 175/2016 il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno rinviare ogni decisione all’esito del trasferimento della partecipazione posseduta dalla Provincia di Udine.

Evoluzione della gestione e sue prospettive

La società ha presentato gli ultimi bilanci in perdita (–14.381 € nel 2015, -36.787 € nel 2016 e –39.341 € nel 2017), mentre sulla base dell’ultimo preconsuntivo l’esercizio 2018 dovrebbe chiudersi in sostanziale pareggio.

I risultati negativi hanno trovato finora copertura nelle riserve della società che conseguentemente, ad oggi, risultano ridotte ma comunque pari a c.a il 40% del capitale sociale. Evidentemente detto trend, ove non fosse invertito, sarebbe potenzialmente suscettibile di impattare negativamente sui futuri bilanci del Comune alla luce dell’obbligo, ex art. 21 del D.Lgs. 175/2016, di accantonamento, pro quota, in un apposito fondo vincolato, le perdite non immediatamente ripianate dalla società.

I ricavi sono rappresentati dagli introiti dei progetti attivati dalla società (organizzazione corsi di formazione, fornitura di spazi condivisi, collaborazioni varie, consulenze, progetto IP4FVG) a cui si aggiungono i contributi regionali per il finanziamento dei vari progetti, mentre i costi derivano essenzialmente da oneri sostenuti per la realizzazione dei progetti stessi. Il personale nel 2017 era rappresentato da una unità, a cui è stata affiancata nel corso del 2018 la figura di un Project Manager al fine dar vita a una nuova programmazione delle attività che dovrebbe portare risultati positivi già nel breve periodo. Posto che anche l’organo amministrativo opera, come da statuto, senza compensi, non sussistono significativi margini di manovra per eventuali riduzioni dei costi operativi. Non risulta comunque che il Comune di Udine, data anche l’attuale evoluzione della compagine societaria, sia in grado di condizionare e tanto meno imporre obiettivi gestionali specifici alla partecipata.

Razionalizzazione

L’attività di DITEDI non rientra tra le funzioni fondamentali del Comune né risulta strettamente necessaria al perseguimento delle sue finalità istituzionali secondo quanto disposto dall’art. 4, c. 1, del D.Lgs. 175/2016 benché essa, già riconosciuta come “cluster” del settore ICT e digitale dalla LR 3/2015, svolga un’attività di rilievo all’interno delle politiche regionali di innovazione e di sviluppo industriale.

A tale proposito, il c. 9 del suddetto art. 4 prevede altresì che i Presidenti di Regione con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità possono deliberare la motivata esclusione totale o parziale dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 4 medesimo a singole società a partecipazione della Regione tenuto conto della misura e qualità della partecipazione pubblica e degli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta.

Attualmente la società rientra nelle seguenti ipotesi di cui all’art. 20 c. 2 del D. Lgs. 175/2016 che fanno scattare azioni di razionalizzazione:

- a) società che presenta un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- b) società che ha fatto registrare nel triennio precedente un fatturato medio inferiore a 500.000 €;
- c) società non costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale che ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Per quanto sopra indicato ed alla luce dell'attuale contesto aziendale, la partecipazione deve essere oggetto di interventi di razionalizzazione.

Le possibilità di intervento in tal senso sono di seguito riepilogate:

a) aggregazione: data la specificità della società nel nostro panorama regionale di riferimento si ritiene che manchino in generale i presupposti logici di opportunità e convenienza atti a supportare un efficace percorso di aggregazione. Ciò tanto più dopo il disimpegno di Friuli Innovazione S.C.a R.L. (il centro di ricerca e trasferimento tecnologico della provincia di Udine) uscito dalla compagine sociale nel 2016;

b) recesso: lo statuto non prevede forme autonome di recesso. Non è chiara inoltre l'applicabilità del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 anche alle dimissioni disposte con i Piani Ordinari di Razionalizzazione in merito al recesso automatico. Ciò premesso, un'ipotetica azione di recesso potrebbe però compromettere ulteriormente la società e la continuità aziendale danneggiando quindi gli altri soci;

c) liquidazione: lo scioglimento anticipato della società deve essere deliberato con la maggioranza dei 2/3 del capitale, attualmente posseduto al 62,31% dai soci pubblici. Tale ipotesi, obiettivamente, non sembra percorribile con successo in quanto richiederebbe il consenso non solo dei soci pubblici (che esprimono valutazioni discordanti sulla società) ma anche, almeno in parte, di quelli privati.

d) alienazione: la vendita della partecipazione è ipotesi attualmente percorribile, seppure con le limitazioni previste dallo statuto che prevedono che la maggioranza del capitale sia detenuta da soci pubblici e rendono eventuali cessioni di quote nulle nel caso in cui determinino la riduzione della totale quota di capitale in mano pubblica al di sotto del 51%. L'art. 10 del D. Lgs. 175/2016 prevede che la cessione della partecipazione si debba attuare mediante gara pubblica, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, o, in casi eccezionali, mediante negoziazione diretta con il singolo acquirente.

Conclusioni

Per quanto sopra esposto la razionalizzazione della partecipazione nella società Ditedi Srl va opportunamente attuata mediante alienazione della stessa da operarsi nei termini illustrati nell'allegata Relazione tecnica.

Udine, 05 dicembre 2018

il Direttore del Dipartimento Gestione del
Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente
Ing. Marco Disnan

Comune di Udine

RELAZIONE TECNICA

di corredo al

**PIANO DI RIASSETTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE al
31/12/2017**

ai sensi dell'art. 20, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016

Il "Piano di riassetto e razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2017" dal Comune di Udine ha individuato la necessità di operare gli interventi di seguito riportati sulle sotto elencate società e partecipazioni societarie (dirette e indirette):

Provvedimenti di liquidazione:

- EXE S.p.A. in Liquidazione (partecipazione indiretta tramite NET SpA);
- BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione coatta amministrativa;

Provvedimenti di dismissione:

- BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.);
- PARK SAN GIUSTO S.p.A. (partecipazione indiretta tramite SSM S.p.A.);
- REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d. (partecipazione indiretta tramite UDINE MERCATI S.R.L.);
- BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az. (partecipazione indiretta tramite CAFC SpA);
- UDINE GORIZIA FIERE S.p.A.
- DITEDI – SOC.CON.S.a R.L.;

Con riferimento alle casistiche sopra enunciate vengono pertanto di seguito illustrati modalità, tempi e contenuti tecnici di attuazione degli interventi afferenti il raggiungimento dei suddetti obiettivi di razionalizzazione.

PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE

Procedimenti di liquidazione già avviati

EXE S.p.A. in Liquidazione

Società partecipata indirettamente tramite NET SpA

La procedura di liquidazione è già stata avviata in data 28/07/2017 ed è attualmente ancora in atto.

Non si prevedono risparmi dalla suddetta procedura di liquidazione posto che il possesso della partecipazione non comporta oneri specifici per NET SpA che ha già svalutato integralmente la sua partecipazione. Gli unici benefici potranno consistere nelle economie operative indotte dalla minore attività amministrativa connessa alla gestione della partecipazione una volta definitivamente cessata.

Non è possibile fare previsioni sull'esito della procedura e sulla sua durata stante la complessità della stessa e l'impossibilità sia per NET che per il Comune di esercitare alcuna competenza al riguardo.

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in Liquidazione coatta amministrativa

La procedura di liquidazione è già in atto ai sensi del DL n. 99 del 25/06/2017.

Non si prevedono risparmi dalla suddetta procedura di liquidazione posto che il possesso della partecipazione non comporta oneri specifici per il Comune che ha già svalutato nel 2016 la sua partecipazione. Gli unici benefici potranno consistere nelle economie operative indotte dalla minore attività amministrativa connessa alla gestione della partecipazione una volta definitivamente cessata.

Non è possibile fare previsioni sull'esito della procedura e sulla sua durata stante la complessità della stessa e l'impossibilità per il Comune di esercitare alcuna competenza al riguardo.

PROVVEDIMENTI DI DISMISSIONE

Procedimenti di alienazione già avviati

BANCA DI UDINE – SOC.COOP.per Az.

Società partecipata indirettamente tramite UDINE MERCATI S.R.L.

L'alienazione risulta già avvenuta alla data di redazione del presente documento.

PARK SAN GIUSTO S.p.A.

Società partecipata indirettamente tramite SSM S.p.A.

La partecipazione è costituita da nr. 16.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna ed è iscritta da SSM SpA per Euro 15.347. Tale valore risulta superiore al corrispondente valore della partecipazione medesima sulla base della quota di patrimonio netto quale risulta dal bilancio della partecipata al 31/12/2017 (pari a Euro 12.635), posta la consistente perdita d'esercizio maturata nell'ultimo triennio.

In considerazione della contenuta entità della partecipazione, sia in termini relativi che in valore assoluto e della specifica configurazione della società, quale società di progetto, pienamente controllata dal soggetto gestore si conferma che l'alienazione vada effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, avuto riguardo alla congruità del prezzo di vendita che non dovrà risultare inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto, fatta salva la detrazione di eventuali avviamenti negativi, come già precedentemente all'uopo stabilito.

Non si ritiene di ottenere risparmi specifici dalla suddetta alienazione posto che il possesso della partecipazione non comporta oneri per SSM SpA (ne per il Comune di Udine). Gli unici benefici potranno consistere nelle economie operative indotte dalla minore attività amministrativa connessa alla gestione della partecipazione, una volta ceduta.

Alla luce della fase avanzata di trattativa col soggetto gestore si ritiene che l'alienazione possa concludersi entro il corrente anno 2018.

REGIONALNA VELETRZNICA RIJEKA-MATULJI d.d.

Società partecipata indirettamente tramite UDINE MERCATI S.R.L.

La partecipazione è costituita da n. 1.130 azioni del valore nominale di 60 Kune croate pari a c.a Euro 8,10 cadauna (0,264% del capitale sociale). La complessiva partecipazione è iscritta al valore di € 8.856, inferiore quindi al controvalore della corrispondente quota di patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (pari a c.a Euro 9.200).

La procedura di alienazione mediante trattativa diretta è stata avviata nel 2017 da parte di Udine Mercati ma non è ancora giunta a conclusione.

Trattandosi di partecipazione in società estera l'alienazione, da parte di Udine Mercati Srl, deve avvenire nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto Croato.

Non si ritiene di ottenere risparmi specifici dalla suddetta alienazione posto che il possesso della partecipazione non comporta oneri per Udine Mercati Srl (ne per il Comune di Udine). Gli unici benefici potranno consistere nelle economie operative indotte

dalla minore attività amministrativa connessa alla gestione della partecipazione, una volta ceduta.

Non è possibile fare una previsione attendibile sui tempi di conclusione della procedura di cessione in atto, stante l'esiguità della partecipazione e quindi la difficoltà a reperire una controparte interessata al suo acquisto.

BANCA DI CIVIDALE – SOC.COOP.per Az.

Società partecipata indirettamente tramite CAFC SpA

La partecipazione è costituita da nr. 838 azioni del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, complessivamente pari allo 0,0049% del capitale sociale.

La procedura di alienazione risulta già avviata nel 2017 da parte di CAFC SpA ed è in atto alla data di redazione del presente documento.

Le azioni di CiviBank (ISIN IT0001014783) vengono negoziate sul sistema multilaterale Hi-mtf, mercato istituito e gestito da Hi-mtf Sim, in conformità alla Direttiva europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID) e riconosciuto dalla Consob, l'Autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari.

La procedura è in fase di svolgimento e quindi si concluderà appena individuato un idoneo acquirente, presumibilmente nel corso del 2019.

Procedimenti di alienazione da avviare

UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A.

L'alienazione della partecipazione rientra nella discrezionalità del socio ed è quindi autonomamente attuabile dal Comune indipendentemente dalle valutazioni operate dagli altri soci, anche pubblici.

Ai sensi dell'art. 7 dello statuto della società risulta in particolare che:

- ciascun azionista non può possedere una quota superiore al 49% delle azioni ordinarie emesse;
- gli istituti di credito e enti finanziatori non possono detenere una quota superiore al 30% delle azioni ordinarie emesse;
- i soci hanno diritto di prelazione da esercitarsi nei termini della specifica procedura stabilita per il caso di vendita delle azioni ad altri soci o a terzi;
- le azioni trasferite in violazione delle disposizioni statutarie non danno diritto di voto.

Ai sensi del c. 2 dell'art.10 del D.Lgs. 175/2016 è stabilito che "L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto."

La cessione delle partecipazioni societarie, è sottoposta alla disciplina stabilita dal R.D. 2440/1923 e dal R.D. 827/1924 per i contratti attivi della P.A., che prevedono l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.

Per la vendita della suddetta partecipazione è quindi richiesto l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica tenuto conto dei seguenti elementi sostanziali ai fini della fissazione del valore a base d'asta:

- partecipazione costituita da nr. 1.392.637 azioni ordinarie del Val.nominale di Euro 1.00 cadauna e quindi complessivamente Euro 1.392.637 pari al 22,87% del capitale sociale ammontante complessivamente ad Euro 6.090.208;
- valore della quota di Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (2017) pari a Euro 6.818.338 di cui la quota del 22,87% di spettanza del Comune di Udine corrisponde a Euro 1.559.354. Detto valore va tuttavia aggiornato alla luce delle risultanze (negative) dell'esercizio 2018 di prossima chiusura oltre che sulla base di eventuali avviamenti negativi emergenti;

Allo scopo di raggiungere la migliore valorizzazione della partecipazione in dismissione si ritiene opportuno:

- adottare il sistema di aggiudicazione dell'asta pubblica tramite offerte segrete al rialzo secondo le norme degli artt. 73, c. 1, ltr. c) e 76 del RD 827/1924.
- consentire l'eventuale frazionamento del pacchetto azionario oggetto di alienazione;

Tenuto quindi conto della necessità di operare sulla base di dati quanto più aderenti alla reale situazione della società, si ritiene che il bando di gara possa essere pubblicato nella seconda metà del 2019 ed eventualmente, in caso di asta deserta, successivamente reiterato, tenendo altresì conto degli ulteriori sviluppi di carattere economico-finanziario, societario e strategico che eventualmente dovessero manifestarsi nel prosieguo.

L'aggiudicazione definitiva e quindi la vendita della partecipazione potrà comunque avvenire solamente previo esperimento della procedura di prelazione statutariamente prevista, una volta individuato il miglior offerente in esito alla gara.

Considerata quindi le tempistiche amministrative richieste per l'espletamento delle procedure di gara e quella statutaria per l'esercizio del diritto di prelazione, si ritiene che la cessione della partecipazione possa concludersi nel corso del 2020.

In caso contrario andrà valutata:

- la possibilità di avvalersi della trattativa privata, ai sensi dell'art. 6 del RD 2440/1923, ricorrendo speciali circostanze previste dall'art. 41 del RD 827/1924, come anche previsto dal c. 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 175/2016, che contempla la "negoziante diretta con un singolo acquirente";
- la possibilità di esperire la procedura straordinaria di recesso prevista dal c. 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 alla luce del generico richiamo operato dal c.7 dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016.

DITEDI S.R.L.

L'alienazione della partecipazione rientra nella piena discrezionalità del socio ed è quindi autonomamente attuabile dal Comune indipendentemente dalle valutazioni operate dagli altri soci. Tuttavia la cessione è soggetta ai vincoli previsti dallo statuto in merito ai requisiti necessari per poter acquisire la qualità di socio (art. 5) e dalla composizione del capitale sociale (art. 10), e più precisamente:

- Art. 5: possono entrare a far parte della società come soci:
 - a) le imprese appartenenti al settore dell'informatica, dell'ICT e attività connesse, aventi la sede sociale o unità locale nell'area del distretto, ovvero che dichiarano di stabilirsi entro 6 mesi nel territorio della predetta area;

- b) consorzi ed enti di sviluppo industriale operanti ai sensi della LR FVG del 3 gennaio 1999 compresi nell'area territoriale del distretto;
- c) associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali
- d) associazioni, società finanziarie, enti e consorzi anche costituiti o partecipati da imprese che svolgono attività di interesse generale ovvero altre attività rilevanti a favore delle imprese insediate nel distretto.

- Art. 10: il capitale sociale deve essere posseduto da soci di natura pubblica in misura pari almeno al 51% dello stesso. Deve considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di partecipazione idoneo a far venire meno la prevalenza del capitale pubblico; nessun socio può detenere quote in misura superiore a nominali Euro 25.000.

Si premette che attualmente la percentuale di capitale detenuta dai soci pubblici è pari al 62,31% e che il Comune di Reana ha disposto la dismissione della propria partecipazione pari al 10,77% (delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2017) e ha provveduto alla pubblicazione del relativo bando di gara, andato deserto (bando pubblicato il 10.08.2018). Presumibilmente tale socio si avvarrà ora della possibilità di recesso offerta dall'art. 24 c. 5. Se dovesse avverarsi tale ipotesi la percentuale di partecipazione del Comune di Udine sarebbe rideterminata pari allo 12,07% e la percentuale di capitale sociale in mano ai soci pubblici diventerebbe pari allo 57,76%.

In tale situazione il Comune di Udine sarebbe impossibilitato a cedere completamente la propria partecipazione, considerato il vincolo di cui all'art. 10 dello statuto, a meno di future modifiche statutarie o salvo che la cessione venga effettuata a favore di un altro soggetto di natura pubblica.

Ai sensi del c. 2 dell'art.10 del D.Lgs. 175/2016 è stabilito che "L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto."

La cessione delle partecipazioni societarie, è sottoposta alla disciplina stabilita dal R.D. 2440/1923 e dal R.D. 827/1924 per i contratti attivi della P.A., che prevedono l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.

Per la vendita della suddetta partecipazione è quindi richiesto l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica tenuto conto dei seguenti elementi sostanziali ai fini della fissazione del valore a base d'asta:

- partecipazione costituita da una quota del Val.nominale di Euro 14.000,00 pari al 10,77% del capitale sociale ammontante complessivamente ad Euro 130.000,00;
- valore del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (2017) pari a Euro 185.353,00 di cui la quota del 10,77 % di spettanza del Comune di Udine corrisponde a Euro 19.962,52. Detto valore dovrebbe essere confermato anche sulla base del risultato dell'esercizio 2018, che, come da preconsuntivo presentato dalla società, dovrebbe segnare un sostanziale pareggio.

Allo scopo di raggiungere la migliore valorizzazione della partecipazione in dismissione si ritiene opportuno:

- adottare il sistema di aggiudicazione dell'asta pubblica tramite offerte segrete al rialzo secondo le norme degli artt. 73, c. 1, ltr. c) e 76 del RD 827/1924.

- consentire l'eventuale frazionamento della partecipazione oggetto di alienazione;

Tenuto quindi conto della necessità di operare sulla base di dati quanto più aderenti alla reale situazione corrente della società, si ritiene che il bando di gara possa essere pubblicato nella seconda metà del 2019 ed eventualmente, in caso di asta deserta, successivamente reiterato, tenuto altresì conto degli ulteriori sviluppi di carattere economico-finanziario, societario e strategico che eventualmente dovessero manifestarsi nel prosieguo.

Considerata quindi la tempistica amministrativa richiesta per l'espletamento delle procedure di gara si ritiene che la cessione della partecipazione possa perfezionarsi nel corso del 2020.

In caso contrario andrà valutata:

- la possibilità di ricorrere alla trattativa privata, ai sensi dell'art. 6 del RD 2440/1923, ricorrendo speciali circostanze previste dall'art. 41 del RD 827/1924, come anche previsto dal c. 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 175/2016, che contempla la "negoziazione diretta con un singolo acquirente";
- la possibilità di esperire la procedura straordinaria di recesso prevista dal c. 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 alla luce del generico richiamo operato dal c.7 dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016.

Udine, 05 dicembre 2018

il Direttore del Dipartimento Gestione del
Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente
Ing. Marco Disnan